



Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
LATINA

Anno accademico 2006-2007

Diploma accademico di secondo livello in “Discipline musicali”

REGOLAMENTO DIDATTICO PER IL BIENNIO DI SECONDO LIVELLO

**CONSERVATORIO DI MUSICA
LATINA**

Diploma accademico di secondo livello in “Discipline musicali”

REGOLAMENTO DIDATTICO PER IL BIENNIO DI SECONDO LIVELLO

SOMMARIO

- **Premessa**
- **Art. 1 - Definizioni**
- **Art. 2 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Diploma accademico di secondo livello in Discipline musicali.**
- **Art. 3 - Requisiti di ammissione**
- **Art. 4 - Accessi, iscrizione, carriera scolastica**
- **Art. 5 - Durata normale dei corsi e conseguimento del titolo di studio**
- **Art. 6 - Obiettivi e attività formative qualificanti dei corsi**
- **Art. 7 - Piani di studio**
- **Art. 8 - Crediti formativi accademici**
- **Art. 9 - Durata dell'anno accademico e delle attività didattiche**
- **Art. 10 - Incompatibilità**
- **Art. 11 - Regolamenti didattici**
- **Art. 12 - Attribuzione dei compiti didattici**
- **Art. 13 - Frequenza e impegno dello studente**
- **Art. 14 - Valutazioni e modalità di svolgimento degli esami**
- **Art. 15 - Modalità di svolgimento della prova finale**
- **Art. 16 - Votazione di diploma**
- **Art. 17 - Obblighi relativi alla lingua straniera e alla conoscenza della lingua italiana**
- **Art. 18 - Riconoscimento di frequenza o di esami e relativi crediti**
- **Art. 19 - Diritto allo studio**
- **Art. 20 - Cooperazione internazionale**
- **Art. 21 - Sanzioni disciplinari**
- **Art. 22 - Varie**

Premessa

Il presente regolamento interno è finalizzato a disciplinare l'attuazione del **Biennio di secondo livello**, autorizzato dal M.I.U.R. con nota del 15.04.2004 (prot. n. 1882).

Il presente regolamento è stato:

- approvato dal Collegio dei Docenti del 23.03.2004;
- modificato dal Consiglio Accademico nella seduta del 16 ottobre 2006;
- modificato dal Consiglio Accademico nella seduta del 19 gennaio 2007.

In previsione dell'attivazione dei corsi di diploma accademico di primo livello, le disposizioni contenute nel presente regolamento possono essere soggette a mutamento nel corso dell'anno accademico.

Art. 1 - Definizioni

Si adottano le seguenti definizioni:

- a) per **regolamento didattico**, il presente regolamento che disciplina a livello di Istituto e di singola Scuola lo svolgimento dei Corsi Superiori di secondo livello;
- b) per **corsi di studio**, i corsi di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca e i corsi di perfezionamento o master;

- c) per **titoli di studio**, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, i diplomi accademici di formazione alla ricerca, il diploma di perfezionamento o master;
- d) per **aree disciplinari**, l'insieme delle materie specificate nella griglia ministeriale (attività formative di base, attività formative caratterizzanti, attività formative integrative e affini, altre attività formative);
- e) per **scuola**, l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee; le scuole hanno la responsabilità didattica dei corsi dei differenti livelli in esse attivati;
- f) per **dipartimento**, la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti; i dipartimenti sono responsabili dell'offerta formativa complessiva delle scuole in essi ricomprese;
- g) per **credito formativo accademico**, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- h) per **obiettivi formativi**, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- i) per **attività formativa**, ogni attività organizzata o prevista dall'Istituto al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche di gruppo al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- j) l) per **curriculum**, l'insieme delle attività formative specificate nel regolamento didattico del corso di studio di riferimento, finalizzate al conseguimento del relativo titolo.

Art. 2 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Diploma accademico di secondo livello in Discipline musicali.

1. Vista la L. 508/99, il Conservatorio attiva, previa autorizzazione ministeriale corsi di studio finalizzati al conseguimento del Diploma accademico di secondo livello in Discipline musicali.
2. Il Conservatorio può istituire corsi specialistici solo se sono già attivati corsi di diploma di I livello ad essi corrispondenti.
3. In caso di disattivazione, il Conservatorio assicura la possibilità di concludere gli studi, e di conseguire il relativo titolo, agli studenti già iscritti.
4. Il Conservatorio può istituire corsi di specializzazione, corsi di formazione alla ricerca nel campo corrispondente e corsi di perfezionamento o master secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 08.07.2005 n. 212.

Art. 3 - Requisiti di ammissione

1. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello occorre essere in possesso di laurea o di diploma accademico di primo livello conseguito presso i Conservatori di Musica o gli Istituti Musicali Pareggiati, o di diploma di Conservatorio unitamente a un diploma di scuola secondaria superiore, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Occorre altresì che la preparazione acquisita sia coerente e adeguata al corso di secondo livello.
2. Nel caso siano riscontrate carenze non pregiudizievoli l'ammissione, al candidato saranno assegnati specifici debiti formativi da compensare entro il termine indicato dalla commissione preposta alle prove d'accesso e comunque entro il primo anno del biennio.
3. I corsi attivati dal Conservatorio sono a numero programmato e, pertanto, richiedono, oltre al possesso dei titoli di studio previsti, il superamento di un esame di ammissione. Dagli esiti degli esami di ammissione scaturisce una graduatoria per ciascun corso, graduatoria alla quale si attingerà limitatamente al numero dei posti programmati. A parità di punteggio conseguito, sarà scelto lo studente più giovane.

4. La valutazione dell'esame di ammissione è espressa con una delle seguenti indicazioni: idoneo, idoneo "con obblighi formativi", non idoneo. Agli idonei viene inoltre attribuito un voto espresso in centesimi ai fini della graduatoria. Gli eventuali "obblighi formativi" vanno compensati, *di norma*, nel corso del primo anno e non pregiudicano l'ordine di graduatoria.
5. Non è consentito iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di diploma accademico.
6. Per particolari e motivate esigenze di carattere didattico, aventi carattere di eccezionalità, il cambio del curriculum di studio può essere richiesto dallo studente prima dell'inizio dell'anno accademico e sottoposto all'approvazione del Consiglio Accademico che dovrà rimodulare l'attribuzione di eventuali crediti e/o debiti secondo quanto previsto nel nuovo curriculum scelto (nell'ambito delle due annualità) rispetto a quello precedente.

Art. 4 - Accessi, iscrizione, carriera scolastica

1. La qualifica di studente è riservata agli iscritti al biennio e ai fuori corso di studio attivati, che siano in regola con le procedure di iscrizione e i versamenti relativi.
2. Lo studente iscritto a un Corso di Diploma accademico di II livello assume la qualifica di "**fuori corso**" qualora, pur avendo completato gli anni di iscrizione previsti come normali dagli ordinamenti in vigore, non abbia acquisito tutti i crediti richiesti per il conseguimento del titolo. La permanenza nella condizione di studente per gli studenti fuori corso può essere vincolata alle verifiche dei crediti acquisiti nelle forme stabilite dai competenti Consigli di corso. Tali verifiche, salvo disposizioni specifiche contenute negli ordinamenti didattici, vengono esercitate dopo un anno trascorso fuori corso senza aver acquisito crediti. Il termine è estensibile di un anno nel caso di studenti contestualmente impegnati in attività lavorative adeguatamente documentate. La verifica consiste nella valutazione dei crediti acquisiti, secondo i criteri stabiliti nei Regolamenti dai Consigli di Corso interessati.
3. Lo studente in corso nell'anno accademico precedente che, sulla base di norme specifiche del Regolamento didattico del Corso di Diploma di II livello al quale è iscritto, non abbia acquisito i crediti e/o i requisiti di frequenza ai corsi esplicitamente richiesti per il passaggio all'anno di corso successivo, assume la posizione di "**ripetente**". La condizione di "ripetente" dura l'intero anno accademico e viene modificata a partire dall'anno accademico susseguente alla regolarizzazione della posizione. È ammessa la ripetizione di un solo anno di corso, qualora lo studente non abbia conseguito entro l'anno accademico il numero dei crediti previsti per lo stesso attraverso il superamento di tutti gli esami relativi all'annualità. Se entro il terzo anno di frequenza lo studente non ha i requisiti per sostenere la prova finale decade dal diritto di potersi riscrivere. Tuttavia, la posizione degli studenti che non abbiano concluso il percorso nei termini previsti dal presente punto 3, compresi gli studenti di cui al successivo punto 4, sarà sottoposta a valutazione da parte del Consiglio accademico, sentito il parere del Consiglio di corso.
4. Con adeguata certificazione, sentito il parere del Consiglio accademico, il Consiglio di Corso può concedere allo studente lavoratore di poter compiere il percorso accademico in quattro anni. La richiesta di opzione va obbligatoriamente presentata all'atto della prima immatricolazione e confermata prima dell'inizio di ogni successivo anno accademico, pena il decadimento dal diritto di proseguire gli studi.
5. Lo studente può richiedere la motivata sospensione degli studi per un intero anno accademico. La relativa richiesta deve essere formulata prima dell'inizio dell'anno accademico cui si riferisce la sospensione. Richieste di sospensione di più lunga durata adeguatamente motivate vengono valutate e approvate dal Consiglio Accademico. Nel periodo di sospensione lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi.
6. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto, non avendo titolo al rimborso delle tasse e dei contributi versati.

7. Lo studente che, superato l'esame di ammissione, rientri nel numero degli aventi diritto all'iscrizione ai Corsi, dovrà produrre domanda d'iscrizione, corredata dei documenti previsti nel modulo di domanda e dei versamenti relativi ai contributi, entro i termini stabiliti e secondo le modalità previste da apposita circolare che sarà pubblicata contestualmente al calendario degli esami di ammissione e pubblicizzata mediante affissione all'Albo dell'istituto e attraverso il sito web: www.conservatorio.latina.it
8. La frequenza dei Corsi è obbligatoria e sarà accertata con opportuni strumenti di verifica. Un numero di assenze superiore al 30% del totale di lezioni previste per ciascuna disciplina non consente l'accesso agli esami delle stesse e il conseguimento dei crediti ad esse relativi.
9. I trasferimenti da altra istituzione verso il Conservatorio prevedono il riconoscimento delle annualità già svolte, ferma restando la procedura di riconoscimento totale o parziale dei crediti formativi acquisiti.
10. I trasferimenti dal Conservatorio di Latina verso altra istituzione devono essere richiesti prima dell'inizio dell'anno accademico. In via eccezionale, per sopravvenute esigenze personali e/o familiari debitamente documentate, può essere concesso, previa approvazione del Consiglio Accademico, il trasferimento nel corso dell'anno accademico; in tal caso, non si darà luogo alla restituzione dei contributi versati dallo studente.

Art. 5 - Durata normale dei corsi e conseguimento del titolo di studio

Per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve avere acquisito almeno 120 crediti. Tale misura può essere modificata con decreto del Ministro in relazione alle esigenze specifiche di alcune materie artistiche o musicali, anche con riferimento alla necessità di allineamento ai parametri di riconoscimento internazionale dei titoli.

Art. 6 - Obiettivi e attività formative qualificanti dei corsi

1. Gli obiettivi e le attività formative qualificanti sono descritti nei progetti dei corsi autorizzati dal M.U.R.
2. Le attività formative necessarie per ciascun corso sono raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - a) attività formative relative alla formazione **di base**;
 - b) attività formative **caratterizzanti** la scuola e il livello del corso;
 - c) attività formative in uno o più ambiti **affini o integrativi** a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d) altre attività formative, volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo il cui titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
 - e) attività formative autonomamente scelte dallo studente;
 - f) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo.
3. Le attività formative comprendono, ove ad esse correlate, attività di laboratorio e di produzione artistica.

Art. 7 - Piani di studio

1. I percorsi formativi sono definiti individualmente sulla base di un **piano di studio** (biennale per il secondo livello) che deve essere presentato dallo studente all'atto dell'iscrizione ed approvato dal Consiglio Accademico.
2. L'eventuale richiesta di modifica del piano di studio, debitamente motivata ed avente carattere di eccezionalità, deve essere presentata prima dell'inizio dell'anno accademico ed approvata dal Consiglio Accademico.

3. È in ogni caso consentita nel corso dell'anno accademico, previa approvazione del Consiglio Accademico, la modifica del piano di studio qualora non siano stati attivati specifici corsi richiesti dallo studente.
4. I piani di studio di ciascun Corso di Diploma prevedono un numero di discipline obbligatorie stabilite dai Consigli di Corso, coerentemente con gli obiettivi formativi dei corsi stessi, e un numero di discipline a scelta dello studente, il quale è chiamato a operare una selezione fra le stesse, ai fini del completamento dei crediti previsti per il compimento di ciascun anno di corso.
5. Il superamento di ciascuna annualità è subordinato al raggiungimento di 60 crediti formativi, attribuiti secondo criteri di ripartizione stabiliti dal Consiglio Accademico.
6. I corsi e i laboratori non obbligatori saranno attivati solo in presenza di un numero minimo di richieste d'iscrizione approvate dal Consiglio Accademico.

Art. 8 - Crediti formativi accademici

1. Un credito formativo (c.f.) è l'unità di misura del lavoro dello studente. Il lavoro comprende le ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di studio e d'impegno personale, volto alla preparazione delle prove d'esame o di verifica, secondo quanto previsto dai piani didattici dei singoli corsi.
2. Al credito formativo corrispondono 25 ore di impegno per studente. La quantità media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento di un esame o di altra forma di verifica.
4. I crediti relativi alla conoscenza delle lingue straniere possono essere riconosciuti, in fase di prima applicazione, sulla base di eventuali verifiche o di certificazioni relative agli studi pregressi in altra struttura scolastica.
5. I crediti relativi agli stages o altre attività, delle quali lo studente presenti adeguata documentazione, sono attribuiti dal Consiglio di corso in base all'importanza delle attività e, comunque, nella misura non superiore al 5% del totale dei c.f. annui (3 c.f.)

Art. 9 - Durata dell'anno accademico e delle attività didattiche

1. Il periodo ordinario per lo svolgimento dell'attività didattica è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 1 novembre e il 30 giugno successivo. Le attività didattiche possono svolgersi anche in altri periodi, previa deliberazione del Consiglio accademico.
2. L'attività didattica è suddivisa in 2 semestri: il primo inizia il 3 novembre e termina entro il 28 febbraio con la sessione d'esame per le discipline semestrali; il secondo, inizia il 1° marzo e termina entro il 30 giugno con la sessione d'esame delle discipline semestrali e annuali, sessione che si ripete nel mese di settembre.
3. La sessione di febbraio è anche terza sessione d'esame per gli studenti che non abbiano completato gli esami nelle precedenti sessioni.
4. Lo studente che non abbia completato gli esami relativi all'anno di corso entro la sessione di febbraio è considerato ripetente e dovrà completare entro la sessione di febbraio del secondo anno di corso tutti gli esami del biennio. In caso contrario, salvo quanto previsto dall'art. 4 punto 3, sarà considerato fuori corso e avrà diritto ad un solo ulteriore anno di frequenza, trascorso il quale infruttuosamente, decadrà dal diritto di poter proseguire gli studi.
5. La domanda d'iscrizione va prodotta entro il mese di settembre.

6. I contributi possono essere versati in unica soluzione, contestualmente alla domanda d'iscrizione, ovvero divisi in due rate: la prima da versare all'atto dell'iscrizione, la seconda entro il mese di febbraio e, comunque, prima dell'inizio della sessione d'esame.

Art. 10 - Incompatibilità

1. L'iscrizione al Biennio di secondo livello è disciplinata dal D.M. 8 gennaio 2004, prot. n. 1/AFAM/2004, e dalla circolare del MIUR prot. n. 3633 del 19/02/04, che stabilisce l'incompatibilità dell'iscrizione ad altri corsi di corrispondente livello. Nella predetta circolare si precisa che l'espressione "corrispondente livello" va correttamente intesa come preclusione alla contemporanea frequenza ai corsi di livello superiore di studi, a prescindere dalla loro caratterizzazione quali corsi di primo o di secondo livello. Pertanto, l'incompatibilità va considerata sia con riferimento ai corsi attivati nell'ambito dell'alta formazione artistica e musicale, sia con i corsi universitari di primo e di secondo livello.
2. Stante l'obbligo dell'iscrizione e frequenza dei corsi, non sono ammessi candidati privatisti agli esami.

Art. 11 - Regolamenti didattici

1. Il Conservatorio disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi nei regolamenti didattici redatti nel rispetto, per ogni corso, del presente regolamento e dei conseguenti decreti del Ministro.
2. I regolamenti didattici e le relative modifiche sono adottati con decreto del Direttore del Conservatorio e resi pubblici anche per via telematica.
3. Ogni regolamento didattico determina:
 - a. le denominazioni, gli obiettivi formativi e i programmi dei corsi, indicando le relative scuole di appartenenza;
 - b. il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - c. i crediti assegnati a ciascuna attività formativa;
 - d. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
 - e. l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - f. gli obiettivi formativi specifici e i crediti di ogni insegnamento;
 - g. i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - h. la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - i. le disposizioni sugli obblighi di frequenza.
4. I regolamenti didattici, nel rispetto del presente regolamento, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:
 - a. agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui i competenti organi provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
 - b. alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
 - c. alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - d. alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
 - e. ai criteri di ammissione e di frequenza ai corsi degli studenti;
 - f. all'eventuale istituzione di un servizio di tutorato per gli studenti;
 - g. alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;
 - h. alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti derivanti da specifiche convenzioni.

5. Il Conservatorio rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 12 - Attribuzione dei compiti didattici

L'attribuzione dei compiti didattici ai docenti è effettuata dal Direttore sulla base di criteri oggettivi nel rispetto delle norme vigenti. Il Direttore può avvalersi di una o più Commissioni di docenti.

Art. 13 - Frequenza e impegno dello studente

1. Salvo specifiche disposizioni incluse nei programmi didattici delle singole Scuole, tutti gli insegnamenti prevedono le seguenti modalità:
 - a) numero minimo obbligatorio di presenze degli studenti ai vari corsi, comunque non inferiore al 70% delle lezioni previste per ciascun corso;
 - b) per le attività didattiche curricolari la continuità dell'impegno dello studente è attestata dal singolo docente del corso ed è necessaria per lo svolgimento degli esami;
 - c) per le attività di musica d'insieme, da camera, coro, orchestra e affini, e per tutte le attività che prevedono una pubblica esibizione dello studente (svolgimento di concerti, saggi ecc.) l'impegno alla presenza è obbligatorio;
 - d) anche dopo aver assolto agli obblighi previsti dal piano di studi, ciascuno studente può essere chiamato dal Direttore, con obbligo di partecipazione, a far parte dell'orchestra degli studenti o di formazioni musicali di rilievo del Conservatorio.
2. La mancata attestazione della continuità dell'impegno svolto dallo studente può comportare la non ammissione all'esame. Le modalità di rilevazione sono adottate dai singoli docenti nell'ambito dell'autonomia della loro funzione e possono richiedere verifiche periodiche o intermedie.
3. Il rispetto delle disposizioni sulla frequenza è obbligatorio.

Art. 14 - Valutazioni e modalità di svolgimento degli esami

1. Le discipline presenti nel piano di studio prevedono, per il conseguimento dei relativi crediti, una valutazione del docente del corso o di una commissione d'esame.
2. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di Diploma di II livello possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti. Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possiede l'attestazione di frequenza che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità. **Per l'iscrizione agli esami è obbligatoria l'attestazione di frequenza da parte del docente di almeno il 70% del totale delle lezioni previste per ciascuna disciplina.**
3. È preliminare allo svolgimento delle prove d'esame e condizione per la loro validità la verifica da parte della Commissione esaminatrice dell'identità del candidato.
4. La valutazione è espressa mediante voto in trentesimi, con eventuale lode, o da un giudizio d'idoneità ("approvato" o "non approvato"). Per gli insegnamenti di Lingua straniera, la valutazione è espressa da un giudizio d'idoneità.
5. In sede d'esame la valutazione del profitto individuale dello studente è attribuita da una Commissione ed è espressa mediante voto unico in trentesimi, con eventuale lode. La **lode**, per essere assegnata, deve essere proposta all'unanimità dalla Commissione.
6. Lo studente ha diritto di rifiutare la votazione proposta, tranne che in sede di esame finale.

7. L'esame o la verifica sono utilmente superati con punteggio non inferiore a 18/30. Con l'utile superamento della prova, allo studente sono attribuiti i crediti formativi accademici (c.f.a.) previsti per il corso.
8. Le **Commissioni d'esame** sono formate includendovi, di norma e salvo gravi e comprovati motivi, il docente dello studente esaminato. Il Direttore ha facoltà di far parte delle Commissioni.
9. Ogni Commissione è formata dal docente del corso e da almeno altri due docenti della stessa disciplina, o di disciplina tradizionalmente affine, o di specifica e comprovata competenza.
10. Gli appelli d'esame si svolgono, di norma, in tre sessioni per anno: estiva (dal 15 giugno al 15 luglio), autunnale (dal 15 settembre al 15 ottobre), invernale (dal 20 febbraio al 10 marzo). Per particolari motivi connessi alla didattica, alla logistica e/o ad una più efficace distribuzione temporale delle verifiche, possono essere programmati anche appelli straordinari d'esame.
11. Coloro i quali intendono sostenere gli esami concernenti le varie discipline sono tenuti a presentare la relativa domanda alla Segreteria didattica nei seguenti periodi:
 - sessione estiva: dal 15/05 al 31/05;
 - sessione autunnale: dal 15/05 al 25/07;
 - sessione invernale: dal 01/02 al 10/02.
12. Le prove finali per il conseguimento del Diploma Accademico di II livello relative a ciascun anno accademico possono svolgersi nella sessione invernale (dall'11 marzo al 31 marzo) dell'anno accademico successivo; in tal caso, gli studenti iscritti all'anno accademico precedente non sono soggetti a reinscrizione.
13. Le prove finali si svolgono, di norma, nei seguenti periodi: sessione estiva: dal 16 al 21 luglio; sessione autunnale: dal 15 novembre al 15 dicembre; sessione invernale: dall'11 marzo al 31 marzo. Per particolari esigenze logistico-organizzative, il Consiglio Accademico può modificare i sopraindicati periodi.
14. Gli allievi sono tenuti a presentare la domanda per sostenere l'esame finale alla Segreteria didattica almeno 15 giorni prima dell'inizio della specifica sessione di esame.
15. La **Commissione dell'esame di ammissione**, per ogni singola Scuola, è formata da almeno tre docenti della specifica disciplina o, in mancanza, di disciplina tradizionalmente affine o di specifica e comprovata competenza. La commissione può essere integrata da docenti di altre discipline per la verifica delle conoscenze di base del candidato previste dal programma d'esame.
16. Ai fini della formulazione della graduatoria per l'ammissione alle singole Scuole del Biennio di II livello, a parità di punteggio prederà il candidato più giovane di età.

Art. 15 - Modalità di svolgimento della prova finale

1. La **prova finale** ha la funzione di mettere in luce le peculiarità del candidato emerse durante il corso.
2. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti gli altri crediti del proprio percorso formativo.
3. Se la prova finale riguarda una materia teorica o teorico-tecnica, l'elaborato (tesi scritta, supporto multi-mediale, ecc...) deve essere consegnato alla Segreteria didattica, in tre copie, almeno 20 giorni prima dell'esame. Alla discussione della tesi può prendere parte anche un docente relatore. Quest'ultimo deve essere titolare della materie ovvero esperto riconosciuto dal Conservatorio. In caso di lavori a carattere multidisciplinare può essere prevista la partecipazione di uno o più correlatori anche esterni.
4. Se la prova finale è costituita da un'esecuzione musicale, il relativo programma deve essere consegnato alla Segreteria didattica almeno 15 giorni prima dell'esame (contestualmente alla relativa domanda per sostenere la prova finale).

5. Il **concerto pubblico** previsto nella **prova finale** verterà sul programma di studio svolto durante il biennio nell'ambito della disciplina caratterizzante "Prassi esecutiva e repertorio".
6. La **Commissione della prova finale**, costituita con nomina del Direttore, è formata da un numero dispari di componenti (almeno tre). La Commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato, e deve comprendere il docente titolare della Scuola frequentata e almeno un altro docente della stessa disciplina o di disciplina tradizionalmente affine, o di specifica e comprovata competenza. Se necessario, possono essere chiamati a far parte della Commissione anche esperti esterni di comprovata professionalità.

Art. 16 - votazione di diploma

1. La votazione di diploma sarà ottenuta attraverso la media ponderata, rapportata a centodecimi, delle votazioni conseguite nell'intero percorso, con la seguente distribuzione:

a) <i>attività formative di base:</i>	20%
b) <i>attività formative caratterizzanti:</i>	60%
c) <i>attività formative integrative e affini + altre attività formative:</i>	20%
2. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla Commissione della prova finale con un punteggio non superiore a **6/110**.
3. La **lode**, per essere assegnata, deve essere proposta all'unanimità dalla Commissione. Oltre alla lode, la Commissione, all'unanimità, può proporre la **menzione d'onore**.
4. Il Diploma è conseguito superando utilmente la prova finale.
5. Alla prova finale viene attribuito il giudizio di "prova finale approvata" o "prova finale non approvata". In caso di approvazione si applicano i punti 2 e 3 del presente articolo. In caso di non approvazione, la prova finale deve essere ripetuta nella prima sessione utile.

Art. 17 - Obblighi relativi alla lingua straniera e alla conoscenza della lingua italiana

1. La valutazione della conoscenza di una **lingua straniera comunitaria** è effettuata con una o più verifiche o esami. Possono essere presi in considerazione, anche a fini sostitutivi dell'esame, eventuali diplomi, attestati o certificazioni rilasciati da altri Conservatori, Università, Istituzioni e scuole pubbliche o legalmente riconosciute prodotti dallo studente.
2. Gli studenti stranieri sono sottoposti alla verifica di un'adeguata conoscenza della **lingua italiana**: in caso negativo viene loro attribuito un debito formativo da compensare nell'arco del intero ciclo di studio con l'obbligo di frequenza del corso di **Lingua italiana per stranieri** ed il superamento dei relativi esami.

Art. 18 - Riconoscimento di frequenza o di esami e relativi crediti

Gli studenti possono chiedere, nei limiti del corrispondente piano di studio, il riconoscimento della frequenza o degli esami utili già sostenuti presso un Conservatorio di musica o una Università o altra Istituzione formativa italiana o straniera. Il riconoscimento può essere totale o parziale. Esso è attribuito da una Commissione costituita secondo i criteri delle Commissioni d'esame. In caso di riconoscimento totale, la valutazione è calcolata con il metodo di trasformazione stabilito dal sistema ECTS. Nella fase precedente l'adozione del sistema ECTS, il riconoscimento totale comporta anche il riconoscimento della valutazione attribuita dall'Istituzione di provenienza. Qualora l'Istituzione di provenienza non abbia attribuito una valutazione, il riconoscimento può essere solo parziale. Il riconoscimento totale non può comunque superare i 2/3 dei crediti di ciascuna annualità. In caso di riconoscimento parziale, anche a richiesta dello studente, la Commissione prevede che lo studente svolga una o più prove integrative e/o di verifica che definiscono il voto d'esame.

Art. 19 - Diritto allo studio

Agli studenti iscritti ai corsi di secondo livello si applicano le norme e i benefici previsti dal diritto allo studio universitario.

Art. 20 - Cooperazione internazionale

Gli studenti iscritti ai corsi di secondo livello hanno diritto a partecipare alle iniziative di cooperazione internazionale, quali ad esempio quelle di scambio con Istituzioni affini, previste dai progetti Socrates-Erasmus, secondo le modalità indicate nel bando annuale pubblicato dal Conservatorio.

Art. 21 - Sanzioni disciplinari

1. Nei casi di infrazione al presente regolamento lo studente può incorrere, in misura rapportata all'entità dell'infrazione, in una delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - richiamo;
 - esclusione dall'attività di produzione artistica del Conservatorio da un mese ad un anno;
 - non ammissione ad uno o più esami per un periodo massimo di tre mesi;
 - sospensione da uno o più corsi per un periodo massimo di un anno;
 - sanzione amministrativa, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
 - radiazione dall'Istituto senza rimborso delle tasse e dei contributi versati.
2. Organismo competente a infliggere sanzioni disciplinari agli studenti è il Consiglio accademico. Lo studente, nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare, ha facoltà di avvalersi dell'assistenza di un docente a sua scelta.

Art. 22 - Varie

1. Gli esami di profitto svolti in forma orale, gli esami che prevedono lo svolgimento di prove esecutive e gli esami finali per il conseguimento dei titoli accademici sono pubblici.
2. Non è consentita la registrazione (video e/o sonora) delle prove di esame da parte del candidato.
3. Il presente regolamento decorre a partire dal 1° novembre 2006.